

Schema istituzionale di un'organizzazione di volontariato

Organo di controllo

Deve essere nominato se vengono raggiunte o superate due su tre delle soglie previste dall'art. 30 del d.lgs 117/2017 (patrimonio di 110.000€, entrate di 220.000€, 5 o più dipendenti) per due esercizi consecutivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Se due su tre delle soglie previste dall'art. 31 del d.lgs 117/2017 (patrimonio di 1.100.000€, entrate di 2.200.000€ nell'anno, 12 o più dipendenti) vengono superate per due esercizi consecutivi sussiste inoltre l'obbligo di nominare un revisore legale o una società di revisione contabile. Qualora l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro potrà esercitare la revisione legale dei conti.



elegge, se l'associazione supera le soglie previste

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo deve essere composto da più membri; si tratta dell'organo amministrativo dell'associazione e le sue competenze devono essere previste dallo statuto; nelle organizzazioni di volontariato tutti i membri del consiglio direttivo devono essere soci o, nell'ipotesi di enti che aderiscono all'associazione, soci di tali enti.

Presidente

Deve essere prevista la rappresentanza legale dell'associazione; assume la presidenza del consiglio direttivo e gli possono essere attribuiti ulteriori funzioni da parte dello statuto (p.es. la convocazione del direttivo e dell'assemblea). Si consiglia di prevedere l'elezione di un vice-presidente che fa pure parte del consiglio direttivo.



elegge

Collegio dei probiviri

È composto da membri eletti da parte dell'assemblea dei soci. Ha la funzione di decidere su questioni relative al rapporto associativo, insorte fra i soci o fra il consiglio direttivo e singoli soci o gruppi di soci (non si tratta di un organo obbligatorio)

Revisori di cassa

Non si tratta di un organo obbligatorio (è quindi un organo diverso dal c.d. organo di controllo previsto dall'art. 30 del d.lgs 117/2017) che di solito ha il compito di controllare i contenuti del bilancio consuntivo predisposto da parte del consiglio direttivo e di predisporre una relativa relazione per l'assemblea.



elegge, se tali organi sono previsti dallo statuto

Assemblea dei soci

Convocazione: l'assemblea dei soci deve essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente (convocazione ordinaria dell'assemblea). L'assemblea può avvenire inoltre, se il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (si tratta di una disposizione prevista per le associazioni riconosciute; si consiglia di prevederla anche per le associazioni non riconosciute).

Quorum strutturali e deliberativi dell'assemblea dei soci: si consiglia di prevedere i quorum previsti dall'art. 21 del codice civile (Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti). Per la modifica dello statuto deve essere previsto un quorum che sia superiore a quelli previsti per deliberazioni meno incisive (quali p.es. l'approvazione del bilancio o l'elezione del consiglio direttivo). Ciò vale anche per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione; si consiglia di prevedere la maggioranza richiesta dal codice civile con riguardo alle associazioni riconosciute („Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.“).

Competenze: vedi pagina seguente



i soci con diritto di voto formano

Soci

La qualità di socio assume chi ha partecipato alla costituzione dell'associazione o chi viene ammesso di seguito come socio da parte dell'organo competente dell'associazione (attenzione: se non è previsto nulla di specifico, i soci ammessi acquisiscono il diritto di voto solo quando saranno iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati). Le organizzazioni di volontariato devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato; gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

I diritti (p.es. diritto di voto in assemblea, diritto di consultare i libri dell'associazione; anche eventuali altri diritti) e gli obblighi (p.es. osservare le disposizioni statutarie, impegno attivo per la realizzazione delle finalità e/o pagamento della quota associativa ecc.) devono essere previsti dallo statuto.

Denominazione, forma giuridica e sede:

✓Disposizione che prevede che l'acronimo ODV sarà aggiunto alla denominazione a seguito dell'iscrizione come organizzazione di volontariato.
✓Deve trattarsi di un'associazione.
✓Deve essere prevista la sede dell'associazione (indicazione dell'indirizzo; è possibile prevedere che il trasferimento della sede nello stesso Comune può avvenire con delibera del Consiglio direttivo senza che ciò comporti la modifica dello statuto).

Finalità e assenza dello scopo di lucro:

L'associazione deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e deve essere escluso lo scopo di lucro. Deve essere previsto il divieto di distribuzione del patrimonio e di utili e avanzi di gestione fra i soci; il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto nel rispetto della normativa vigente ad altri enti del terzo settore.

Attività:

✓ Deve essere previsto lo svolgimento in via prevalente o esclusiva di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017. Nella descrizione delle attività è importante, per quanto possibile, attenersi strettamente alla formulazione del Codice del Terzo settore. Qualora siano previste attività particolari più specifiche, tali attività devono essere precedute dalle attività di interesse generale previste dal Codice.
✓ Lo svolgimento di "attività diverse" ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 117/2017 è consentito qualora lo statuto preveda espressamente che tali attività possono essere svolte e che sono secondarie e strumentali rispetto all'attività principale svolta nell'interesse generale.

Patrimonio:

Indicazione del patrimonio (necessario se l'associazione intende ottenere il riconoscimento della personalità giuridica)

Diritti e doveri dei soci: I diritti e gli obblighi dei soci devono essere previsti. Devono essere previsti il diritto di voto dei soci ed il diritto dei soci di consultare i libri dell'associazione (previsti ex art. 15 del d.lgs. 117/2017); le modalità di esercizio di tale diritto devono essere indicate nello statuto.

Ammissione di nuovi soci:

Previsione dei criteri di ammissione di nuovi soci (l'ammissione deve avvenire sulla base di una istanza dell'interessato, previsione dell'iscrizione nel libro dei soci, organo competente per l'ammissione dei soci). L'eventuale diniego deve essere motivato.

Esclusione di soci:

Criteri per l'esclusione di associati e organo competente.

Organi dell'associazione:

Indicazione degli organi associativi (Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente; Organo di controllo, se necessario; è possibile prevedere ulteriori organi) e della durata della carica degli organi associativi eletti dall'assemblea.

Competenze dell'assemblea dei soci:

Devono essere previste/rispettate le competenze inderogabili dell'assemblea di cui all' art. 25 del Codice del terzo settore: a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; [b. nomina e revoca, qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; vedi pagina 1] c. approvazione del bilancio; d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e. deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h. deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione. Per quanto riguarda lo scioglimento, lo Statuto prevede che il trasferimento dei beni dell'associazione ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea [o altro organo dell'associazione previsto dallo Statuto: possibile se non si tratta di associazione riconosciuta]; i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Elementi dello statuto di
un'organizzazione di
volontariato
(d.lgs. 117/2017
"Codice del terzo settore")

Volontariato:

✓L'attività deve essere svolta prevalentemente da parte dei soci dell'associazione, che prestano la loro attività in modo gratuito.
✓Le prestazioni dei soci devono essere gratuite.
✓Le cariche associative devono essere esercitate gratuitamente.

Consiglio direttivo e Presidente:

✓Numero dei membri del Consiglio direttivo (organo di amministrazione) e competenze.
✓Previsione della rappresentanza legale e delle altre competenze del Presidente.

Organo di controllo:

Elezione da parte dell'assemblea, se necessario; numero dei membri, durata dell'incarico e attribuzioni)

Eventuali ulteriori organi:

Competenze e numero dei membri degli ulteriori organi (p.es. Collegio dei probiviri), se previsti dallo statuto.

Disposizione finale:

Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.